



\*\*\*

**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L'ATS DI BERGAMO, PER IL PERIODO DI 11 SETTIMANE, PRESUMIBILMENTE DAL 1.01.2022 AL 20.03.2022.**

Il giorno 17.12.2021, alle ore 9,00, in seduta riservata presso l'Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica, nella sede legale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in via Galliccioli n. 4, Bergamo, è presente il RUP, Dott.ssa Serena Giupponi per le operazioni di valutazione dell'offerta anormalmente bassa.

Il RUP ricorda a seguito dell'apertura delle buste economiche che le ditte hanno offerto la seguente percentuale di aggio, a parità di punteggio tecnico ottenuto:

	Ditta	Punteggio Tecnico	Aggio offerto
1	Job Italia spa.	70/70	0,42%
2	Temporary S.p.A.	70/70	0,569%

In assenza di 3 offerte, l'offerta della ditta Job Italia è stata ritenuta anomala dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 6 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

Il RUP informa di aver chiesto all'Agenzia Job Italia spa, in data 9.12.2021, di fornire entro 15 giorni, le spiegazioni previste in caso di offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. 50/2016 e s.m. e i.. Tali spiegazioni sono pervenute in data 15 e 16.12.2021; pertanto, nei tempi previsti.

Prima di effettuare le valutazioni, viene data lettura di alcune sentenze recenti, in merito all'anomalia dell'offerta, precedentemente raccolte dal RUP, di cui si deve tenere conto:

- “La verifica della congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;”
- “La verifica della congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica (TAR Campania, Napoli, sez. I, 1.09.2020 n. 3708), vertendo sull'attendibilità della stessa nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare sul serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto” (TAR Calabria 2017);
- “L'attendibilità di un'offerta va, cioè, valutata nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme” (Ad.Pl. n. 36/2012, TAR Calabria 2017);
- Per consolidata giurisprudenza, la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci (TAR Campania, Napoli, sez. I, 1.09.2020 n. 3708), compreso l'utile (CdS n. 1368/2015, TAR Lombardia 2017);

cu

- Non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l'offerta debba considerarsi comunque incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, dato che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (CdS n. 4755/2016, CdS n. 963/2015, TAR Lombardia 2017);
- Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a € 0,00, non è possibile stabilire una soglia minima al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé di dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (CdS n. 607/2017, n. 242/2016, n. 269/2018, n. 4090/2020 e TAR Lombardia 2017);
- La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica sono nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa.

Il RUP richiama la delibera ANAC n. 475 del 23.05.2018 in sede di precontenzioso, di cui si riporta uno stralcio:

- “...CONSIDERATO che la verifica di congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell'offerta economica. L'attendibilità dell'offerta va valutata, pertanto, nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme...”
- “... CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (TAR Lazio, sez. I-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182). Il corretto svolgimento del procedimento presuppone sì l'immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazione tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile...”

*SW*

Precisato che ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le spiegazioni possono essere riferite a:

1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costituzione ;
2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

e che l'offerta può essere esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 sopra

elencati o se è accertato che l'offerta è anormalmente bassa secondo quanto indicato nel comma 5 del medesimo articolo.

Fatte le su esposte precisazioni da parte del RUP, viene data lettura delle spiegazioni presentate dall'Agenzia Job Italia spa, quale prima in graduatoria, avendo preso visione non solo della documentazione di gara ma anche delle offerte, economica e tecnica, prodotte dalla stessa.

Il RUP, dalle giustificazioni prodotte dalla ditta Job Italia, rileva quanto segue:

A conclusione delle proprie giustificazioni e, a seguito di ulteriori precisazioni, l'Agenzia Job Italia conferma la "congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità" dell'offerta e precisa che l'importo di € 1.900,00 indicato quali "costi della sicurezza" è ricompreso nel costo del personale di cui produce tabella apposita.

Il RUP, acquisito il parere della Rag. Fantini, esperta dei costi del personale, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi, delle indicazioni ANAC e del fatto che l'Agenzia Job Italia spa ha fatto pervenire le giustificazioni sulla propria offerta nei termini previsti, ritiene sufficienti le giustificazioni fornite.

La seduta termina alle ore 9,45

\*\*\*

Bergamo, 7.12.2021

Il RUP: Dott.ssa Serena Giupponi



---

